



Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza VIS del 18 dicembre 2013¹ è modificata come segue:

Art. 2 lett. e ed f

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- e. *reato di terrorismo*: reato secondo l'allegato 1a dell'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013²;
- f. *altro reato grave*: reato secondo l'allegato 1b dell'ordinanza N-SIS.

Art. 17 lett. c

Le autorità federali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell'articolo 109a capoverso 3 lettere a–c LStrl:

- c. presso il Ministero pubblico della Confederazione: per lottare contro i crimini e i delitti internazionali e per perseguire i reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale (CPP)³
 - 1. i settori Assistenza giudiziaria internazionale, Protezione dello Stato, Terrorismo e Criminalità economica, a Berna,
 - 2. i settori Criminalità economica, Criminalità organizzata e Riciclaggio di denaro presso le filiali di Losanna, Lugano e Zurigo.

¹ RS 142.512

² RS 362.0

³ RS 312.0

Art. 20 lett. a e c

La CO fedpol verifica:

- a. se i dati sono necessari alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
- c. se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Art. 23 lett. e

Al deposito di una domanda di visto, l'autorità competente per i visti consulta sistematicamente, tramite ORBIS, sempreché sia autorizzata ad accedervi, le banche dati seguenti:

- e. il sistema di ingressi/uscite previsto dall'ordinanza del⁴ sul sistema di ingressi/uscite.

Art. 34 Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati per le autorità federali è retta:

- a. dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. dalle istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 2019⁶ sulla sicurezza dell'informatica nell'Amministrazione federale.

² La sicurezza dei dati per le autorità cantonali è retta dalle disposizioni cantonali applicabili.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [Data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

⁴ RS...

⁵ RS **235.11**

⁶ Consultabili sul sito www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Direttive TIC > Basi